



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **maggio** dalle ore 20:30 e in continuazione nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati nei tempi e modi di Legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	P / A
CINCOTTO MARIO	Presente
DALLA NESE DANIELE	Presente
CADAMURO ROMANA	Presente
MODOLO NICOLE	Presente
COSTA ALDO	Presente
BOSCATO GIANFRANCO	Presente
SCATTOLIN LUCIANO	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. FERRARI GIORGIO.

Il dott. CINCOTTO MARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i consiglieri:

DALLA NESE DANIELE
MODOLO NICOLE
BOSCATO GIANFRANCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (denominata anche Imposta Municipale Unica o IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

Considerato che la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito tra l'altro l'istituzione della "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI ed introducendo altresì modifiche per quanto riguarda la componente IMU;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI per quanto espressamente rinviato dal D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011;

Preso atto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 9/9/2014;

Atteso che le aliquote dell'imposta come indicato nei commi 6,7,8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nella seguente misura:

- aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;
- aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011
- aliquota ridotta dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 e sue modifiche, con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1% ai sensi dell'art. 13 comma 8 del D.L. n° 201/2011;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dall'1/1/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- l'esclusione dall'imposta:
 1. delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 3. della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 4. dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art.

- 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie A/1-A/8-A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione dell'imposta per gli enti non commerciali (commi 719-721);

L'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013 convertito in L. 124/2013, prevede inoltre l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato altresì che:

- l'art. 13 commi 6,7,8 e 10 del D.L. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446;
- il citato comma 10 prevede che dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP;

Tenuto conto di tutto ciò le aliquote e le detrazioni dell'IMU vengono determinate come segue:

- **4 per mille:** abitazione principale classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria, accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) e detrazione di legge € 200,00;
- **7,6 per mille:** fabbricati gruppo D;
- **0,00** per mille fabbricati rurali strumentali D10;
- **6,5 per mille:** per altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli;

Visto il comma 677 dell'art. 1 delle Legge 147/2013 che così recita: "...il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota medesima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili";

Visto l'art.27 comma 8 della L. 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000 prevedendo che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00;

Con voti FAVOREVOLI (5), ASTENUTI (0), CONTRARI (1Bposcato) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 come segue:
 - **4 per mille:** abitazione principale classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria, accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) e detrazione di legge € 200,00;
 - **7,6 per mille:** fabbricati gruppo D
 - **0,00** per mille fabbricati rurali strumentali D10;
 - **6,5 per mille:** per altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli;
- 2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di trasmettere a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti FAVOREVOLI (5) ASTENUTI(0) CONTRARI(1 Boscato), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti (6) e votanti (6),

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare utile.

Il Presidente
f.to dott. CINCOTTO MARIO

Il Segretario Comunale
f.to dott. FERRARI GIORGIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

Li 20-05-2015

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to dott. FERRARI GIORGIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

Li 20-05-2015

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to dott. FERRARI GIORGIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITÀ
(Artt. 124 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, divenendo esecutiva in data 19-06-2015.

Li 08-06-2015

Il Segretario Comunale
f.to dott. FERRARI GIORGIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 08-06-2015

Il Segretario Comunale
dott. FERRARI GIORGIO